

**COMUNE DI OSIO SOPRA**  
**Provincia di Bergamo**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 02/2018**

Il giorno dieci del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici del Comune di Osio Sopra, alla presenza del Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott. Paolo Zappa, è presente il sottoscritto Dott. Alessandro Valli - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 015/2018 del 30 aprile 2018 per il triennio decorrente dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2021, per esprimere il parere di competenza (*ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*) sulla proposta di variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020 da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 10 maggio 2018 ed a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti all'adozione (*ex art. 175, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Ricevuta in data 10 maggio 2018 per le vie brevi la comunicazione per verificare gli atti relativi alla proposta di deliberazione del 10 maggio 2018 da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 10 maggio 2018 ed a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti all'adozione ed avente ad oggetto: *"Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000"*.

Vista la risoluzione del Ministero dell'Interno n. 6741 del 18 settembre 1995 dalla quale si rileva che in caso di variazioni attuate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale il parere dell'organo di revisione possa essere formulato al momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio Comunale. Infatti, ritenere indispensabile il parere anche sulle variazioni in via d'urgenza rischia di appesantire il procedimento e di porre nel nulla le esigenze di celerità che necessariamente sono alla base dell'iniziativa della Giunta Comunale. Le funzioni di ausilio tecnico e di controllo attribuite all'organo di revisione appaiono, d'altra parte, ben tutelate dall'intervento obbligatorio in fase di ratifica. Nulla vieta, sostiene il Ministero, che l'ente locale, sulla base della propria organizzazione e delle proprie esigenze, preveda con apposita norma regolamentare la possibilità o l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione anche sulle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 25/2017/PAR del 23 febbraio 2017 - depositata il 23 febbraio 2017 la quale evidenzia che: *"[...] la Giunta, perciò, è tenuta a presentare al Consiglio la proposta di deliberazione di ratifica della deliberazione giuntale di variazione di bilancio, che dovrà avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del TUEL [...]"*, sicché il parere dell'organo di revisione va acquisito sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di ratifica e non su quella dell'organo esecutivo.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: “[...] b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie [...]”.

Visto l'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [...]”.

Visto l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso [...]”.

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]”.

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo [...]”.

Visto l'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 [...]”.

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti [...]”.

Visto l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge [...]"

Visto l'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria [...]"

Visto l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]"

Visto l'art. 153, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica [...]"

Visto l'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla



*contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità [...]*".

Visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] *le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater [...]*".

Visto l'art. 175, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] *le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno [...]*".

Visto l'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] *ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine [...]*".

Visto l'art. 175, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] *in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata [...]*".

Visto l'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] *la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti [...]*".

Visto l'art. 187, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] *le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies [...]*".

Visto l'art. 188, comma 1-*quater* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi [...]”.

Visto l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati [...]”.

Visto l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 [...]”.

Visto l'art. 203, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione [...]”.

Visto l'articolo 216, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] i pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario [...]”.

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: “[...] pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e

*variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti [...]”.*

Visto l'art. 239, comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione [...]”.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi contabili applicati della:

- programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126);
- contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126);
- contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126);
- bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Visto il decreto 30 marzo 2016, concernente “*Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, entrato in vigore il 22 aprile 2016, giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 e, in particolare l’art. 4.

Visto l’art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale dispone che: “[...] a decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente [...]”.



Visto l'art. 1, comma 468 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale dispone che: “[...] *al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione [...]*”.

Visto l'art. 1, commi 785 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 038/2016 del 22 novembre 2016 e, in particolare, l'art. 37, comma 6 il quale dispone che: “[...] *le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, cc. 4 e 5 del D.Lgs. 267/00, corredate dal parere dell'organo di revisione. Tali variazioni vanno motivate e ratificate dal consiglio entro 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti a seguito di mancata ratifica [...]*” e l'art. 112, commi 3 e 4 i quali dispongono che: “[...] *3. Gli altri pareri di competenza dell'organo di revisione devono essere formulati entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della richiesta. 4. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto da 1 a 3 giorni [...]*”.

Visto il Regolamento dei controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 07/2013 dell'08 gennaio 2013.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 012/2018 del 30 gennaio 2018 avente ad oggetto: “*Approvazione della nota di aggiornamento al DUP*”.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 013/2018 del 30 gennaio 2018 avente ad oggetto: “*Approvazione dello schema di bilancio per gli esercizi 2018/2019/2020*”.

Visto il verbale del precedente Revisore unico dei Conti - Rag. Elena Invernizzi del 06 febbraio 2018 - prot. n. 01029/2018 del 06 febbraio 2018, contenente il parere di competenza sul Documento unico di programmazione - DUP 2018/2020 - nota di aggiornamento (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Visto il verbale del precedente Revisore unico dei Conti - Rag. Elena Invernizzi del 06 febbraio 2018 - prot. n. 01038/2018 del 06 febbraio 2018, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2018/2020 (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 012/2018 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2019/2020 e nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione - DUP"*.

Visto il verbale del precedente Revisore unico dei Conti - Rag. Elena Invernizzi del 27 marzo 2018 - prot. n. 02518/2018 del 27 marzo 2018, contenente il parere di competenza sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (ex D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - paragrafo n. 9.1 - allegato n. 4/2).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 024/2018 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2017"*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 029/2018 del 03 aprile 2018 avente ad oggetto: *"Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2017 ed approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2017"*.

Visto il verbale del precedente Revisore unico dei Conti - Rag. Elena Invernizzi del 09 aprile 2018 - prot. n. 02827/2018 del 09 aprile 2018, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2017 (ex art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 014/2018 del 30 aprile 2018 avente ad oggetto: *"Approvazione del Rendiconto della gestione 2017"*.

Vista la proposta di deliberazione del 10 maggio 2018 da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 10 maggio 2018 ed a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti all'adozione ed avente ad oggetto: *"Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000"*, nella quale viene evidenziato che: *"[...] VISTE le richieste urgenti pervenute dai seguenti settori in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti di parte corrente in merito all'incarico per servizio di adeguamento sistema privacy (GDPR) a norma del nuovo regolamento europeo UE 2016/67 ed al supporto del settore economico-finanziario in previsione della nuova assunzione; RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 [...]"*.

Esaminati i prospetti allegati alla predetta proposta di deliberazione del 10 maggio 2018, predisposti dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott. Paolo Zappa ed illustrati al sottoscritto,



dai quali si evince che occorre apportare una variazione alle previsioni degli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio.

Dato atto che la proposta di variazione (di competenza) si concretizza come di seguito riportato.

<i>Descrizione della variazione - esercizio 2018</i>	
Maggiori entrate	+0,00
Avanzo di amministrazione	+0,00
Fondo pluriennale vincolato	+0,00
Minori uscite	+13.250,00
Totale della variazione (A)	+13.250,00
<i>Descrizione della variazione - esercizio 2018</i>	
Minori entrate	-0,00
Maggiori uscite	-13.250,00
Totale della variazione (B)	-13.250,00
<i>Risultanze finali - esercizio 2018</i>	
Differenza (C) = (A) - (B)	0,00

<i>Descrizione della variazione - esercizio 2019</i>	
Maggiori entrate	+0,00
Avanzo di amministrazione	+0,00
Fondo pluriennale vincolato	+0,00
Minori uscite	+4.100,00
Totale della variazione (A)	+4.100,00
<i>Descrizione della variazione - esercizio 2019</i>	
Minori entrate	-0,00
Maggiori uscite	-4.100,00
Totale della variazione (B)	-4.100,00
<i>Risultanze finali - esercizio 2019</i>	
Differenza (C) = (A) - (B)	0,00

<i>Descrizione della variazione - esercizio 2020</i>	
Maggiori entrate	+0,00
Avanzo di amministrazione	+0,00
Fondo pluriennale vincolato	+0,00
Minori uscite	+4.100,00
Totale della variazione (A)	+4.100,00
<i>Descrizione della variazione - esercizio 2020</i>	
Minori entrate	-0,00
Maggiori uscite	-4.100,00
Totale della variazione (B)	-4.100,00
<i>Risultanze finali - esercizio 2020</i>	
Differenza (C) = (A) - (B)	0,00

Di seguito si riportano le risultanze del Bilancio di previsione 2018/2020 a seguito della presente proposta di variazione.

<i>Risultati dell'esercizio 2018</i>				
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento in corso	Variazioni	Risultanze finali
Totale generale entrate	9.900.769,80	9.900.769,80	+/-0,00	9.900.769,80
Avanzo di amm.ne	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
F.do pluriennale vincol.	0,00	214.254,02	+/-0,00	214.254,02
Totale generale uscite <sup>(*)</sup>	9.900.769,80	10.115.023,82	+/-0,00	10.115.023,82
<sup>(*)</sup> di cui F.do plur. vin.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00

<i>Risultati dell'esercizio 2019</i>				
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento in corso	Variazioni	Risultanze finali
Totale generale entrate	4.052.592,15	4.052.592,15	+/-0,00	4.052.592,15
Avanzo di amm.ne	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
F.do pluriennale vincol.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
Totale generale uscite <sup>(*)</sup>	4.052.592,15	4.052.592,15	+/-0,00	4.052.592,15
<sup>(*)</sup> di cui F.do plur. vin.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00

<i>Risultati dell'esercizio 2020</i>				
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento in corso	Variazioni	Risultanze finali
Totale generale entrate	4.052.592,15	4.052.592,15	+/-0,00	4.052.592,15
Avanzo di amm.ne	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
F.do pluriennale vincol.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
Totale generale uscite <sup>(*)</sup>	4.052.592,15	4.052.592,15	+/-0,00	4.052.592,15
<sup>(*)</sup> di cui F.do plur. vin.	0,00	0,00	+/-0,00	0,00

Riscontrato che per i conti in parte corrente, dell'esercizio 2018, si registrano movimenti compensativi fra i vari interventi dei Titoli 1, 2 e 3 dell'entrata (maggiori entrate per Euro 0,00 e minori entrate per Euro 0,00 = Euro +/-0,00) e dei Titoli 1 e 4 delle uscite (minori uscite per Euro 13.250,00 e maggiori uscite per Euro 13.250,00 = Euro +/-0,00).

Riscontrato che per i conti in parte capitale, dell'esercizio 2018, non si registrano movimenti.

Riscontrato che per le partite di giro, dell'esercizio 2018, non si registrano movimenti.

Riscontrato che per i conti in parte corrente, dell'esercizio 2019, si registrano movimenti compensativi fra i vari interventi dei Titoli 1, 2 e 3 dell'entrata (maggiori entrate per Euro 0,00 e minori entrate per Euro 0,00 = Euro +/-0,00) e dei Titoli 1 e 4 delle uscite (minori uscite per Euro 4.100,00 e maggiori uscite per Euro 4.100,00 = Euro +/-0,00).

Riscontrato che per i conti in parte capitale, dell'esercizio 2019, non si registrano movimenti.

Riscontrato che per le partite di giro, dell'esercizio 2019, non si registrano movimenti.

Riscontrato che per i conti in parte corrente, dell'esercizio 2020, si registrano movimenti compensativi fra i vari interventi dei Titoli 1, 2 e 3 dell'entrata (maggiori entrate per Euro 0,00 e minori entrate per Euro 0,00 = Euro +/-0,00) e dei Titoli 1 e 4 delle uscite (minori uscite per Euro 4.100,00 e maggiori uscite per Euro 4.100,00 = Euro +/-0,00).

Riscontrato che per i conti in parte capitale, dell'esercizio 2020, non si registrano movimenti.

Riscontrato che per le partite di giro, dell'esercizio 2020, non si registrano movimenti.

Dato atto che, con la variazione in oggetto, non viene applicata al Bilancio di previsione 2018/2020 alcuna quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017.

Dato atto che, complessivamente, con la previsione iniziale di utilizzo (Euro 0,00) e con le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (Euro 0,00), è stata complessivamente applicata una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 pari a complessivi Euro 993.532,13 (di cui: Euro 584.930,46 accantonati, Euro 20.352,14 vincolati, Euro 75.950,82 destinati agli investimenti ed Euro 312.298,71 disponibili) per Euro 0,00 e che, pertanto, l'avanzo di amministrazione residuo è pari ad Euro 993.532,13 (di cui: Euro 584.930,46 accantonati, Euro 20.352,14 vincolati, Euro 75.950,82 destinati agli investimenti ed Euro 312.298,71 disponibili).

Evidenziando che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente è assicurato dall'applicazione al Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, di Euro 13.262,21 derivanti da *"proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"* previsti in Euro 50.000,00 (ad oggi accertati ed incassati per Euro 7.045,92), con un'incidenza del 26,52% (massimo 100,0% *"[...] destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche [...]"* - ex art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) per i quali si raccomanda un costante monitoraggio delle relative poste.

Rammentando che le maggiori spese previste e finanziate con le maggiori entrate previste potranno essere attivate solo ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse, per cui gli impegni di spesa saranno regolarmente assunti esclusivamente ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse in entrata.



Dato atto che la proposta di variazione (di cassa) si concretizza come di seguito riportato.

<i>Descrizione della variazione di cassa - esercizio 2018</i>	
Maggiori entrate	+0,00
Minori uscite	+13.250,00
Totale della variazione (A)	+13.250,00
<i>Descrizione della variazione di cassa - esercizio 2018</i>	
Minori entrate	-0,00
Maggiori uscite	-13.250,00
Totale della variazione (B)	-13.250,00
<i>Risultanze della variazione di cassa - esercizio 2018</i>	
Differenza (C) = (A) - (B)	+/-0,00

Dato atto che la previsione di cassa complessiva dell'esercizio 2018 si concretizza come di seguito riportato.

<i>Previsione di cassa - esercizio 2018</i>	
Totale entrate (A)	+11.375.938,08
Totale uscite (B)	-11.173.908,61
Risultanze della variazione di cassa (C)	+/-0,00
Differenza (D) = (A) - (B) +/- (C)	+202.029,47

Riscontrato che il fondo cassa al 1° gennaio 2018 ammonta ad Euro 890.393,31 e che lo stesso è sufficiente a coprire la differenza di cassa prevista (Euro +202.029,47) e, pertanto, il fondo di cassa finale previsto è comunque positivo ex art. 162, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Rilevato che la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 assicura il mantenimento degli equilibri e conferma il pareggio di bilancio.

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio.

Dato atto che le variazioni proposte, avuto riguardo agli interventi complessivi, appaiono congrue ed attendibili e che, in ogni caso, sono conformi ai principi giuridici dettati dagli artt. 165 e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di formazione e modifiche al bilancio di previsione, oltre alle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie in materia di contabilità.

Esaminati i prospetti predisposti dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott. Paolo Zappa dai quali emergerebbe la possibilità anche con le (nuove) previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dall'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il conseguimento di un: "[...] saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e

*nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento [...]*".

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott. Paolo Zappa in data 28 marzo 2018 - ore 16:19, entro il 31 marzo 2018 attraverso l'apposita procedura *web* all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, secondo le istruzioni del Decreto n. 35717 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A. prot. n. 35717 del 12 marzo 2018 *ex art. 1*, comma 469 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2018), in relazione alla certificazione del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica dell'esercizio 2017 *ex art. 1*, comma 470 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott. Paolo Zappa di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-*bis* e 153, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore unico dei Conti

#### ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole in relazione alla suindicata proposta di deliberazione del 10 maggio 2018 da sottoporre alla Giunta Comunale nella prossima seduta prevista per il 10 maggio 2018 ed a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti all'adozione ed avente ad oggetto: "*Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000*", invitando la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale ad assumere tutti i necessari ed opportuni provvedimenti di rispettiva competenza per consentire, entro la fine dell'esercizio 2018, il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica e segnalando *ex art. 239*, comma 1-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la necessità di:


1. adeguare, in coerenza con la proposta di variazione, gli strumenti di programmazione settoriale dell'Ente (Documento unico di programmazione - DUP *ex artt. 151* e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Programma triennale dei lavori pubblici e piano dei servizi e delle forniture *ex art. 21* del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Programmazione del fabbisogno di personale *ex art. 39*, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa *ex art. 16*, comma 4 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari *ex art. 58*, comma 1 della Legge 06 agosto 2008, n. 133, ecc.);
2. elaborare adeguati cronoprogrammi a supporto degli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato - FPV di parte capitale pari ad Euro 151.285,20;
3. effettuare una puntuale previsione dei flussi di cassa in entrata/uscita dell'esercizio 2018, anche in considerazione della realistica tempistica di riscossione/estinzione dei residui attivi/passivi al fine di (ri)verificare il rispetto dell'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. trasmettere la proposta di variazione, come deliberata dalla Giunta Comunale, al Tesoriere dell'Ente *ex art. 216*, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. monitorare costantemente gli impegni di spesa connessi alle spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni,

formazione ed acquisto/manutenzione/noleggio/esercizio autovetture, al fine di consentire il rispetto delle normative di riferimento connesse alla riduzione delle stesse;

6. un continuo monitoraggio dell'andamento economico-finanziario, nonché dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi dalle società/fondazioni/enti/consorzi partecipate/i direttamente o indirettamente dall'Ente;
7. dotarsi (o aggiornare) di procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società/fondazioni/enti/consorzi partecipate/i direttamente o indirettamente, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e, soprattutto di investimento delle stesse;
8. un costante monitoraggio della situazione creditoria e debitoria verso le/i società/fondazioni/enti/consorzi partecipate/i direttamente o indirettamente dall'Ente.

Osio Sopra, 10 maggio 2018

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Alessandro Valli